



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 5 del 06 agosto 2019

concernente

“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021”

RELAZIONE FINANZIARIA

Art. 1 Integrazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

Impatto organizzativo-procedurale:

comma 1: limitato, per quanto riguarda le incombenze a carico delle strutture provinciali, dalla predisposizione della deliberazione di criteri per la verifica della correttezza della procedura di controllo effettuate da Trentino Riscossioni s.p.a. (nuovo comma 5 quater dell'articolo 51);

comma 2: l'eliminazione dei depositi cauzionali di importo pari o inferiore a euro 100,00 costituisce elemento di semplificazione;

comma 3: il disposto del comma, di natura transitoria abbisogna, per la sua applicazione di deliberazione della Giunta provinciale per la determinazione dei criteri e delle modalità di restituzione dei depositi cauzionali già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di assestamento.

Impatto finanziario:

comma 2: al fine di snellire le procedure amministrative che prevedono depositi cauzionali di importo esiguo (rilascio di autorizzazioni, concessioni, ecc.), tenuto conto che, vista la loro esiguità, gli stessi hanno perso la funzione propria di garantire da eventuali danni derivanti da inadempimento delle condizioni previste del rapporto amministrativo sottostante, la modifica della norma prevede l'eliminazione dell'obbligo di prestare depositi cauzionali di importo non superiore a euro 100, non comportando pertanto alcun impatto finanziario.

Altri commi: nessuno

Art. 2 Integrazione dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in materia di contabilità economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Impatto organizzativo-procedurale: La norma, rinviando l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale alle istituzioni scolastiche/formative e consentendo di assumere a riferimento schemi contabili semplificati, consente di ridurre notevolmente l'impatto degli adempimenti a carico delle segreterie, ad oggi non ancora adeguatamente formate in materia.

Impatto finanziario: nessuno

Art. 3 Modificazioni della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, in materia di enti locali e di fidejussioni

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: all'eventuale impatto finanziario derivante dal comma 1 provvedono i comuni con il loro bilanci; il comma 2 non ha impatto finanziario.

Art. 4 Integrazione dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 5 Disposizioni sull'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie) e dell'articolo 34 ter 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno, in quanto si tratta di un allineamento giuridico alla situazione di fatto, che vede i fondi in esame già finanziati con risorse provinciali.

Art. 6 Limiti di spesa per il personale provinciale. Abrogazione dell'articolo 11 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri per la contrattazione

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario:

commi da 1 a 9: alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le variazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento sui capitoli di spesa del personale del comparto autonomie locali e del comparto scuola;

comma 10: la spesa prevista dal comma 10 relativa ad oneri per la contrattazione è quantificata in 3.432.000 euro per l'anno 2019. Tale spesa trova copertura con le variazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento di bilancio nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva), Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 953300 Fondo Rinnovi contrattuali;

comma 11: nessuno

Art. 7 Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Impatto organizzativo-procedurale:

comma 1: quello derivante dalla predisposizione della disciplina attuativa in regolamento e dall'attivazione dell'elenco del personale in situazione di eccedenza da parte dell'Agenzia del lavoro;

comma 2: nessuno;

comma 3: lettera a): è prevista la modificazione dell'atto organizzativo con l'istituzione del nuovo Dipartimento; lettera b): di entità variabile, potenzialmente elevata, in relazione all'accoglimento delle richieste di convenzionamento da parte degli enti legittimati e interessati e alla necessità di predisporre, con deliberazione della Giunta provinciale le complesse forme di raccordo tra l'avvocatura della Provincia con gli uffici degli enti strumentali.

commi da 4 a 6: nessuno

comma 7: predisposizione di documenti di analisi, di carattere analitico, da parte del Dipartimento competente in materia di personale al fine di predisporre la deliberazione contenente le direttive ad APRAN;

comma 8: nessuno

Impatto finanziario:

comma 3, lettera a): La norma non ha impatto finanziario. L'aumento dei Dipartimenti della Provincia (da 10 a 11) genera una spesa che si riferisce alla nomina del soggetto a cui verranno attribuite le funzioni di Dirigente Generale. Tuttavia anche si dovesse ricorrere alla soluzione più onerosa attribuendo l'incarico ad un soggetto esterno, non si avrebbero maggiori spese per il bilancio provinciale tenuto conto che la spesa relativa rientra comunque nel limite di spesa del personale del comparto autonomie locali di cui all'articolo 6, comma 1 della legge di assestamento 2019;

comma 5, lettera a): la norma non ha impatto finanziario in quanto la spesa rientra nei limiti fissati dall'articolo 6;

altri commi: nessuno.

Art. 8 Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 9 Integrazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: la disposizione, nel caso venisse effettuata nella sua totalità la spesa autorizzata, comporterebbe un onere di circa 1,8 milioni di euro che costituisce la differenza tra la percentuale del 3% e la vigente del 2,2% e rientra comunque nel limite di spesa del personale del comparto autonomie locali, fissato dall'articolo 6.

Per il personale del Consiglio provinciale provvede il Consiglio con il proprio bilancio.

Art. 10 Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", e altre disposizioni in materia di personale)

Impatto organizzativo-procedurale:

comma 1: nessuno;

comma 2: si prevede l'emanazione di una deliberazione di Giunta provinciale che definirà le direttive per la gestione unitaria e coordinata delle attività di

informazione e stampa per tutti gli enti strumentali pubblici e privati in raccordo con l'Ufficio stampa della Provincia.

Impatto finanziario: dalla disposizione in esame potranno derivare risparmi di spesa.

Art. 11 Modificazioni dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: la norma non comporta maggiori spese in quanto determina esclusivamente una rimodulazione del trattamento economico già in essere.

Art. 12 Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987)

Impatto organizzativo-procedurale:

comma 1: predisposizione di un disciplinare che regolamenti l'uso dei beni e dei servizi da parte degli organismi ricreativi;

comma 2: nessuno.

Impatto finanziario: nessuno in quanto si tratta di precisare le modalità relative alla messa a disposizione dei locali e altri beni e servizi.

Art. 13 Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), dell'articolo 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), dell'articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e abrogazione dell'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, relativi alla trasparenza

Impatto organizzativo-procedurale: per le amministrazioni aggiudicatrici si razionalizzano gli oneri di pubblicità e trasparenza perché l'Osservatorio dei contratti pubblici diventa l'unico luogo in cui pubblicare i dati e gli atti relativi ai contratti pubblici. Si garantisce, inoltre, l'unicità di inserimento del dato e la semplificazione nella trasmissione dei dati alle piattaforme nazionali attive presso ANAC, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero delle Economie e delle Finanze. per gli operatori economici si ha maggiore facilità e semplicità nel consultare i dati e gli atti relativi ai contratti pubblici delle amministrazioni trentine.

Impatto finanziario:

comma 3: la norma prevede la realizzazione di una piattaforma informatica la cui spesa è stimata in circa 90.000 euro (iva compresa) sull'anno 2019. Alla copertura della stessa si fa fronte con le risorse aggiuntive autorizzate con il presente assestamento nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 08 (Statistica e sistemi informativi) Titolo 2 (Spese in conto capitale) capitolo 155000 Investimenti Sistema Informativo Provinciale.

altri commi: nessuno

Art. 14 Integrazione dell'articolo 64 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Impatto organizzativo-procedurale: attualmente la Provincia ricorre a risorse professionali esterne per la progettazione e le altre attività tecniche necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. Il ricorso a tali professionalità avviene previa valutazione di volta in volta della non sostenibilità organizzativa interna. La disposizione è volta pertanto ad accelerare le procedure per gli affidamenti tecnici in esame prevedendo in via sperimentale che la Provincia già in sede di programmazione individui le opere per le quali le attività in esame possono essere affidate all'esterno tenuto conto delle risorse professionali e organizzative disponibili.

Impatto finanziario: Si tratta di una norma procedurale che non comporta in alcun modo oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale rispetto a quanto già previsto nei capitoli di spesa per incarichi.

Art. 15 Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario:

comma 2: nessuno, in quanto la norma consente al Comune di Dimaro Folgarida di esentare dall'IMIS, per il solo anno 2019 e con oneri finanziari a carico del proprio bilancio, gli immobili (e quindi sia fabbricati che aree edificabili) rientranti nelle zone "rossa" e/o "gialla" di cui alle Ordinanze del Presidente della Giunta provinciale emanate a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 dicembre 2018;

comma 1 e 3: nessuno.

Art. 16 Inserimento dell'articolo 24 quater nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: con la norma in oggetto si prevede il finanziamento di nuove iniziative realizzate dalla Provincia finalizzate allo sviluppo e alla coesione territoriale.

La spesa prevista per tali iniziative è quantificata in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e trova copertura nell'ambito delle risorse aggiuntive autorizzate nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 202112 Fondo Politiche di coesione e sviluppo territoriale.

Art. 17 Modificazioni dell'articolo 8 (Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno, in quanto gli eventuali maggiori oneri sono a carico dei bilanci dei Comuni.

Art. 18 Modificazione dell'articolo 8 ter (Limiti alle assunzioni per la copertura delle sedi segretarili) della legge provinciale n. 27 del 2010

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 19 Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: la disposizione in esame precisa che il concorso al finanziamento delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di degenza per cause di servizio previsto dall'articolo 9bis, comma 4 della LP n. 8 del 2005 avviene nell'ambito della specifica quota del fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 4 della LP n. 36 del 1993.

Conseguentemente non si tratta di una maggiore spesa ma il finanziamento ai comuni relativo agli oneri in oggetto è disposto nei limiti della quota del fondo perequativo che la Giunta provinciale decide di destinare alle finalità di cui al comma 4 dell'art. 6, che comunque non può superare il 3% dell'intero fondo perequativo nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 – Spese correnti, capitolo 203000 Trasferimenti correnti ai Comuni.

Art. 20. Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: la previsione di spesa per l'anno 2020 riguarda il contributo a tantum di circa 30.000 euro, pari al costo di acquisto e installazione del sistema Mercurio per circa 5-6 vetture della Polizia di Stato. Tale spesa trova copertura nell'ambito delle risorse stanziare nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 – Spese correnti, capitolo 203100-001 Sistema integrato di sicurezza.

Art. 21 Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Impatto organizzativo-procedurale:

comma 1: vanno adottati i provvedimenti necessari all'individuazione della figura istituzionale e al conferimento del relativo incarico nonché definita la struttura di supporto al Soprintendente;

commi 2 e 3: nessuno;

comma 4: il corso di formazione viene organizzato dagli enti formativi non provinciali ai quali dovranno essere impartite le necessarie istruzioni relativamente alle modalità di erogazione del corso stesso;

comma 5: il personale della struttura competente deve provvedere alla raccolta delle domande, all'esame e alla valutazione delle stesse, nonché all'attribuzione dei punteggi. Gli adempimenti attuativi sono rappresentati dalla deliberazione giuntale di definizione dei criteri e di indicazione del bando. Successivamente, con determinazione dirigenziale verrà approvata la graduatoria e individuati i beneficiari;

comma i 6, 7 e 8: nessuno;

comma 9 :da un punto di vista organizzativo è necessario operare una verifica generale relativamente alla necessità di adeguamento agli istituti della privacy.

Impatto finanziario:

comma 1: la spesa relativa all'incarico dirigenziale di sovrintendente rientra nel limite di spesa del personale del comparto scuola fissato, ai sensi dell'art. 85 della LP 5/2006, all'art. 6, comma 2 della legge di assestamento 2019, che trova copertura sui pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo 1 -spese correnti, capitoli 259600-001, 259602 e 259603;

comma 4: non vi è alcun impatto finanziario in quanto il percorso di formazione coincide con quello oggi già attivato dalle istituzioni formative paritarie per gli studenti che vogliono accedere al 5° anno;

comma 5: la norma non genera alcun impatto finanziario in quanto l'onere stimato, che ammonta a circa euro 5.000,00, trova copertura con la razionalizzazione degli interventi finanziati nell'ambito dei fondi stanziati sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 351050 (Contributi per attività di interesse provinciale) ;

altri commi: nessuno.

Art. 22 Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)

Impatto organizzativo-procedurale:

comma 1: nessuno;

comma 2: è prevista un' attività istruttoria per la predisposizione delle convenzioni dirette a regolare lo scambio delle reciproche banche dati tra i diversi soggetti interessati: Provincia, Comuni, Scuole d'infanzia equiparate e loro associazioni;

comma 3: nessuno.

Impatto finanziario:

comma 3: con la proposta normativa si intende quantificare il finanziamento per "spese di organizzazione" spettanti agli enti gestori delle scuole equiparate o, su loro delega, alle associazioni di enti gestori per l' a.s. 2019/2020 in misura corrispondente a quella dell'a.s. 2018/2019. La spesa

aggiuntiva pari a 200.000 euro trova copertura all'interno della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 250550-001 Contributi gestione scuole infanzia – altri soggetti;
altri commi: nessuno.

Art. 23 Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 relativo ad assunzioni di personale del comparto scuola

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno
Impatto finanziario: nessuno.

Art. 24 Modificazioni dell'articolo 19 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno
Impatto finanziario: nessuno.

Art. 25 Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno
Impatto finanziario: la norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto dall'applicazione della stessa è prevedibile un maggiore gettito e comunque la norma prevede esclusivamente una diversa ripartizione tra i comuni e i soggetti che effettuano promozione turistica locale del gettito riscosso.

Art. 26 Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Impatto organizzativo-procedurale: predisposizione della deliberazione giuntale di cui al comma 4, lettera d)
Impatto finanziario: nessuno

Art. 27 Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)

Impatto organizzativo-procedurale: comma 1. Necessità di modificare la modulistica per la dichiarazione di cui all'articolo 6 bis, comma 1 della LP

8/1993, nonché verificare la compatibilità di ciascuna convenzione rispetto agli obblighi di legge.

Impatto finanziario:

comma 2: la norma prevede la semplificazione degli interventi finanziari a favore dei rifugi e dei sentieri alpini, riducendo la frammentazione nella determinazione delle percentuali di agevolazione nell'ambito delle risorse disponibili. Non genera pertanto ulteriore spesa;

altri commi: nessuno.

Art. 28 Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 29 Disposizioni per il finanziamento di impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026

Impatto organizzativo-procedurale: predisposizione di delibera giunta contenente i criteri di finanziamento delle opere comunque connesse allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026.

Impatto finanziario: la norma dà la facoltà alla Provincia di finanziare, nell'ambito del fondo di cui all'art. 16, comma 3bis della L.P. n. 36/1993, gli investimenti che dovranno essere realizzati dai comuni per adeguare le strutture che ospiteranno i giochi olimpici invernali 2026. La spesa è quantificata in 10 milioni di euro. Alla copertura di tale spesa si provvede con le risorse autorizzate in sede di assestamento di bilancio nell'ambito del Fondo per lo sviluppo Locale di cui all'art. 16 della LP 36/1993 - Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 2 (Spese in conto capitale) capitoli:

- 205350-001 Fondo Sviluppo locale finanza locale
- 205350-002 Fondo Sviluppo locale finanza provinciale
- 205500-2021 Fondo Sviluppo locale finanza locale (annui)
- 205560-2021 Fondo Sviluppo locale finanza provinciale (annui).

Art. 30 Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

Impatto organizzativo-procedurale: quello presumibilmente derivante dall'istruttoria sulle richieste di concessione di contributo per l'acquisto di autoveicoli da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Impatto finanziario:

comma 4: al momento non è prevista l'organizzazione di alcun grande evento di carattere nazionale. L'eventuale quota a carico della Provincia, qualora la stessa decida di candidarsi, sarà definita nell'ambito degli accordi con gli altri soggetti coinvolti, in misura compatibile con gli stanziamenti disponibili nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 358200-001 Promozione Attività sportiva – Spese dirette;

comma 5: al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti e agevolare i ragazzi praticanti attività sportive dilettantistiche, la norma prevede la concessione di contributi in conto capitale alle associazioni sportive per l'acquisto di veicoli, aventi caratteristiche corrispondenti a tali finalità. Tale spesa genera un impatto finanziario stimato in circa 300.000 euro che trova copertura nell'ambito dei fondi stanziati con il presente assestamento sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) capitolo 358300 (Investimenti Sport – Contributi c/capitale);

altri commi: nessuno.

Art. 31 Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Impatto organizzativo-procedurale: considerata la necessità di introdurre nuovi criteri definatori dei modelli di sostegno alle imprese anche con l'adozione di nuovi modelli di sostegno alle imprese (comma 1) e la necessità di promuovere la stipulazione di accordi con enti ed istituti nazionali e internazionali (comma 2), l'impatto organizzativo e procedurale appare significativo.

Impatto finanziario:

comma 1: la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto per il finanziamento delle due borse di dottorato di tipo industriale e di innovazione previste – spesa massima stimata in 30.000 euro - vengono utilizzate le risorse stanziato sul Fondo di cui all'art. 33 comma 1 lettera a) della LP 6/1999. Alla copertura di tale spesa si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo

economico e competitività'), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) capitolo 615605 Assegnazione investimenti Trentino Sviluppo;

comma 2: la norma introduce la possibilità di promuovere accordi con enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, allo scopo di attivare nuovi interventi, quali finanziamenti, capitalizzazione e partecipazione a fondi di garanzia, per facilitare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. La spesa complessiva è stimata in 5 milioni di euro sul bilancio 2019. Alla copertura di tali spese provvede in parte l'Agenzia Provinciale per gli Incentivi alle Attività Economiche (APIAE) con il proprio bilancio per un importo pari a 3 milioni di euro e per i restanti 2 milioni di euro la Provincia nell'ambito dei fondi assegnati alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività'), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) capitolo 612860 Assegnazione APIAE per fondo finanzia d'impresa.

Art. 32 Integrazione dell'articolo 25 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore ortofrutticolo) della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9

Impatto organizzativo-procedurale: predisposizione della delibera giunta contenente la finalizzazione delle risorse non utilizzate, per far fronte alle necessità derivanti da una nuova calamità eccezionale

Impatto finanziario: nessuno

Art. 33 Partecipazione della Provincia all'EXPO Dubai 2020

Impatto organizzativo-procedurale: può essere considerato variabile, direttamente dipendente delle iniziative che la Provincia intende assumere nel ruolo di intermediario tra il comitato organizzatore e i soggetti interessati: Università degli studi di Trento, enti di ricerca e imprese.

Impatto finanziario: tale norma consente al Trentino di partecipare a Expo 2020 – l'esposizione universale prevista e programmata presso la città di Dubai nel periodo fra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021. La spesa è quantificata in circa 350.000 euro di cui 50.000 euro sull'esercizio 2019 e 150.000 euro rispettivamente sugli esercizi 2020 e 2021. Alla copertura di tale spesa si provvede con le risorse autorizzate in sede di assestamento di bilancio nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività'), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 906802 Partecipazione PAT Expo Dubai 2020-2021.

Art. 34 Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)

Impatto organizzativo-procedurale: quello derivante dalla necessità di aggiornamento degli obblighi che discendono dall'applicazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2009

Impatto finanziario: nessuno.

Art. 35 Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: tale norma consente la realizzazione degli interventi necessari a seguito dell'approvazione della Strategia in materia di sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030. La spesa derivante dal presente articolo è quantificabile in complessivi 150.000 euro, 50.000 euro per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021 e trova copertura con le risorse autorizzate in sede di assestamento di bilancio nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese conto capitale) capitolo 803580 "Spese per le attività inerenti la strategia sviluppo sostenibile Agenda 2030".

Art. 36 Integrazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

Impatto organizzativo-procedurale: è previsto l'aggiornamento della pianificazione sui rifiuti inerti e si sospendono le determinazioni sulle richieste di autorizzazioni in materia di rifiuti per il tempo necessario a rivedere la programmazione provinciale e comunque non oltre il 2020.

Impatto finanziario: nessuno

Art. 37 Modificazioni dell'articolo 64 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 38 Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno in quanto tutti gli adempimenti sono posti in capo a ITEA s.p.a.

Impatto finanziario: nessuno.

Art. 39 Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)

Impatto organizzativo-procedurale:

Comma 1: Competente alla concessione ed erogazione dell'assegno di natalità, ai sensi del comma 6 dell'articolo, è l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa alla quale spettano importanti compiti attuativi da svolgere in tempi assai ristretti e precisamente, in relazione al nuovo articolo 8 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1:

a) ai sensi dei commi 1 e 2 l'approvazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la predisposizione di un piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, articolato e con complessi adempimenti istruttori;

b) ai sensi del comma 4 la predisposizione di uno o più regolamenti diretti a determinare le condizioni e i requisiti di accesso all'assegno;

c) ai sensi del comma 5 l'emanazione di una deliberazione da parte della Giunta provinciale che determini i criteri per la corresponsione dell'assegno nonché i relativi adempimenti procedurali.

Il complesso dei provvedimenti sopra descritti, pur non avendo scadenza predeterminata, dovrà essere realizzato assai rapidamente, in quanto l'assegno verrà concesso per i figli nati a decorrere dall'1 gennaio 2020.

Comma 2. Predisposizione della delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale contenente i criteri per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi in oggetto.

Impatto finanziario:

Comma 1: La spesa derivante dall'applicazione delle misure per la natalità introdotte con il comma in esame trova copertura nell'ambito dei fondi di cui alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 402601 Assegno Unico Famiglie, tenuto conto dei risparmi di spesa che si realizzeranno negli

interventi provinciali a sostegno del reddito derivanti:

- da quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, terzo periodo del decreto legge 4 del 2019; l'introduzione da parte dello Stato del reddito di cittadinanza consente infatti alla Provincia di ridurre la spesa per propri interventi a sostegno del reddito che trovano corrispondenza nel sopravvenuto intervento statale. A tal proposito la stessa normativa statale (art. 13, comma 2 già citato) consente di rendere le misure provinciali complementari rispetto a quelle disposte dallo Stato
- dall'estensione anche all'assegno unico provinciale di sostegno al reddito del requisito di residenza previsto dallo Stato per l'accesso al reddito di cittadinanza, avvenuta in base all'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 2019. Tale legge non aveva prudenzialmente ridotto la spesa per l'assegno unico in corrispondenza delle minori spese indotte; tale riduzione è stata considerata in sede di assestamento del bilancio.

Alla luce dei predetti elementi, si prevede quindi un risparmio di spesa a partire dal 2020 pari a 13 milioni di euro, a fronte di una maggiore spesa stimata in euro 4,3 milioni per il 2020 e in 9 milioni per il 2021. Il predetto risparmio risulta più che sufficiente per coprire tale maggiore spesa. Per il 2019 la copertura della maggiore spesa (stimata in circa 0,7 milioni di euro) è data con le variazioni agli stanziamenti disposte con l'assestamento di bilancio.

Comma 2: il contributo introdotto con il comma 2 ter dell'art. 16 della LP 1/2011 viene concesso alle Organizzazioni capofila dei Distretti famiglia per un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun operatore e comunque non può essere superiore all'80% del costo complessivo sostenuto dall'Organizzazione capofila. Tale spesa si quantifica in circa 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e trova copertura nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 5 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 402030-007 (politiche familiari a sostegno della natalità – contributi).

Art. 40 Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Impatto finanziario: l'articolo prevede la non sospensione dell'assegno di

cura quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- si tratti di un minore
- il minore risulti ricoverato per più di 90 giorni in una struttura ospedaliera (la misura opera relativamente ai giorni successivi al novantesimo)
- sussista la formale attestazione della struttura ospedaliera che è necessaria la presenza continuativa di un familiare.

La possibilità che si verifichino le predette tre condizioni rende del tutto irrisoria la maggiore spesa a carico del bilancio provinciale (poche migliaia di euro) pertanto le previsioni di spesa nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 442040 Assegno di cura (effettuate in modo prudenziale) risultano sufficienti a coprire anche tale spesa.

Art. 41 Misure per la promozione del lavoro femminile

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno in quanto si tratta semplicemente di una rettifica del coefficiente ICEF da applicare al reddito delle famiglie che rispondono ai requisiti, il quale passa da 0,21 a 0,20.

Impatto finanziario: Si stima che l'impatto finanziario delle misure previste dal presente articolo possano essere quantificate in circa 500 mila euro per il 2020 (e 500 mila euro per il 2021) sulla base delle domande che verranno raccolte nel 2019 e nel 2020. La stima è stata effettuata applicando alla spesa complessiva, la percentuale di famiglie in possesso dei requisiti richiesti (circa 30%) nonché la percentuale di riduzione della condizione economica dovuta al cambio di parametro ICEF (circa 3,83%). Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 5 (Interventi per le famiglie) titolo 1 (Spese correnti), capitolo 402601 (Assegno Unico Famiglie).

Art. 42 Valutazione di fattibilità di ulteriori misure per la conciliazione famiglia-lavoro

Impatto organizzativo-procedurale: impatto organizzativo non rilevante, si sostanzia nell'elaborazione di un documento di analisi delle principali differenze di trattamento della maternità tra regime pubblico (locale) e settore privato

Impatto finanziario: nessuno.

Art. 43 Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, concernente "Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani) e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)"

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 44 Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario:

comma 1: la norma prevede l'istituzione di un nucleo di tre esperti per la valutazione dei progetti di cooperazione internazionale. Si tratta di circa uno/ due incontri annui per una spesa stimata in circa 5 mila euro. Tale maggiore spesa a carico del bilancio provinciale trova copertura nell'ambito di un capitolo unitario afferente i comitati e le commissioni (Missione 1, Programma 11, Titolo 1, capitolo 905400-004) ed è da considerarsi del tutto marginale rispetto alle dimensioni del capitolo stesso che pertanto risulta capiente con le risorse già autorizzate;

comma 3: la rimozione dalla legge n. 4 del 2005 della percentuale di risorse da destinare annualmente alla solidarietà internazionale è stata sostituita dalla determinazione dell'entità delle risorse con la legge di bilancio o di assestamento; la presente legge dispone le risorse sui pertinenti capitoli di bilancio;

altri commi: nessuno.

Art. 45 Integrazione dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 46 Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri

derivanti dall'applicazione di questo articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 47 Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno

Impatto finanziario: nessuno

Art. 48 Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

Impatto organizzativo-procedurale: Per poter attivare interventi specifici a favore della nuova platea di destinatari aggiunta dalla LP 5/2019, se non già rientranti nelle tutele riservate agli iscritti nell'elenco della L. 68/99, è necessario prevedere nel nuovo documento degli interventi di politica del lavoro, peraltro in fase di predisposizione, tra i soggetti svantaggiati anche questa tipologia.

Impatto finanziario: Si può ipotizzare un impatto finanziario di circa 50.000,00 € all'anno; si evidenzia tuttavia che è difficile quantificare perché non vi è una conoscenza di quanti siano i possibili destinatari. Tale importo potrebbe coprire i costi per l'attivazione di tirocini e per il rilascio di titoli d'acquisto attraverso i quali i destinatari possono ottenere dei servizi di accompagnamento e sostegno nell'inserimento lavorativo. L'eventuale spesa trova copertura nell'ambito dei fondi di cui alla missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) , programma 3 (Sostegno all'occupazione) titolo 1 (Spese correnti, capitolo 408001 (Altri interventi di politica del lavoro)

Art. 49 Disposizioni per il monitoraggio dell'apprendimento delle lingue straniere

Impatto organizzativo-procedurale: La norma prevede che vengano sistematizzate azioni e compiti già propri dell'amministrazione scolastica, imponendo ai vari soggetti che la compongono, sia a livello periferico che centrale, la necessità di adoperarsi per rendere attuato un impianto di monitoraggio periodico che sappia fornire le informazioni di merito e di sostanza utili alla valutazione.

Impatto finanziario: nessuno